




LA SICUREZZA NEI LABORATORI SCIENTIFICI

Informazioni rivolte agli studenti che accedono ai laboratori didattici









NORMATIVA VIGENTE

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro **D. Lgs. 81/08**

Definizioni

Pericolo: art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08 Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio: art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08 Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Danno: Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento (UNI 11230 – Gestione del rischio)







Una tecnica comunemente utilizzata per la determinazione del rischio è una matrice che correla l'entità del danno con la probabilità che l'evento accada

R (Rischio) = P (Probabilità) $\times D$ (Danno)


R=1 rischio basso

R= 2-3 rischio medio

R= 4-8 rischio alto

R≥ 9 rischio molto alto







GESTIONE DEL RISCHIO



R (Rischio) = P (Probabilità) x D (Danno)

Come possiamo abbattere il rischio?





La prevenzione è fondamentale per ridurre la probabilità che un evento accada



La protezione agisce per ridurre l'entità del <mark>danno</mark> qualora accada





IL RISCHIO CHIMICO


(Rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici)

Per conoscere il reale pericolo di una sostanza è necessario leggere

....l' etichetta

e...

...la scheda di sicurezza





Vie di esposizione al pericolo in laboratorio



Inalazione....

Contatto cutaneo, mucose e oculare....

Iniezione....

Ingestione....

Rispetto alla pericolosità della sostanza da maneggiare e alla via di esposizione, USARE i corretti Dispositivi di protezione collettivi e/o individuali

Dispositivi di protezione collettiva (DPC)

Per dispositivi di protezione collettivi in laboratorio si intendono i sistemi che intervengono direttamente sulla fonte inquinante, riducendo o eliminando il rischio di esposizione del lavoratore e la contaminazione dell'ambiente di lavoro

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Per dispositivo di protezione individuale, si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (D.Lgs. 81/08 art. 74 comma 1)








I DPI vanno usati correttamente



Il camice DEVE essere abbottonato

se necessario indossa i guanti



Gli occhiali protettivi non sono un oggetto decorativo!!

Il camice NON DEVE lasciare scoperto l'avambraccio!!





























IL RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico è definito dalla probabilità di sviluppare malattie infettive a seguito del contatto con agenti biologici.

(Titolo X D. Lgs 81/08)



Agente Biologico: Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (art 267 comma a) del D.Lgs 81/08)



Art. 268 D. Lgs. 81/08



Gli agenti biologici sono ripartiti nelle seguenti quattro classi a seconda del rischio di infezione:

CLASSE 4

CLASSE 2

- **CLASSE 1** comunità poca probabilità di causare malattie nell'Uomo
- rischio limitato che si propaghi nella
 - ✓ disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche

CLASSE 3

- serio rischio per i lavoratori
- ✓ possono propagarsi nella comunità
- ✓ disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche

- serio rischio per i **lavoratori**
- elevato rischio che si propaghi nella comunità
- NON sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche

Ogni agente biologico va maneggiato applicando livelli di contenimento misurati alla classe di appartenenza

N.B. Nel Dipartimento di Biologia si maneggiano solo agenti biologici appartenenti alla CLASSE 1



In laboratorio è necessario un corretto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti




Definizione di rifiuto

(art. 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs 152/2006)

"è da considerarsi rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"

L'art. 179 del D.Lgs. 152/06 impone di seguire la seguente gerarchia nella gestione dei rifiuti:



Gestire correttamente i rifiuti è un obbligo civico






ogni rifiuto è identificato in modo <u>univoco</u> nella tipologia e persino nella provenienza da un codice:

Il codice C.E.R. (Catalogo Europeo Rifiuti)

Il codice C.E.R. è composto da sei cifre, che vanno lette a gruppi di due:






I rifiuti prodotti in laboratorio sono definiti "rifiuti speciali"



I rifiuti speciali si dividono in:

Non pericolosi

Soluzioni o miscele composte da sostanze chimiche la cui natura o percentuale in peso non conferisce al rifiuto caratteristiche di pericolo





Utilizzare i contenitori adatti e ben etichettati





Non utilizzare contenitori "di fortuna"



non fare cattivo uso dei contenitori dedicati







NORME GENERALI di comportamento nei laboratori didattici del Dipartimento di Biologia

- In laboratorio è necessario indossare il camice prima di ogni attività lavorativa e non va indossato in aree diverse da quella del laboratorio;
- qualsiasi operazione in laboratorio compreso l'uso di strumentazione va fatta sotto la supervisione del docente di riferimento;
- ricorrere all'uso dei dispositivi di sicurezza individuali e/o collettivi tutte le volte che le operazioni da effettuare lo richiedono;
- è buona norma non indossare scarpe aperte o forate;
- i capelli lunghi devono essere raccolti dietro la nuca;
- cibi e bevande non possono essere consumati all'interno dei laboratori;
- al termine dell'esercitazione lasciare il banco in ordine;
- separare correttamente i rifiuti speciali seguendo le indicazioni del docente di riferimento.

Buon Lavoro